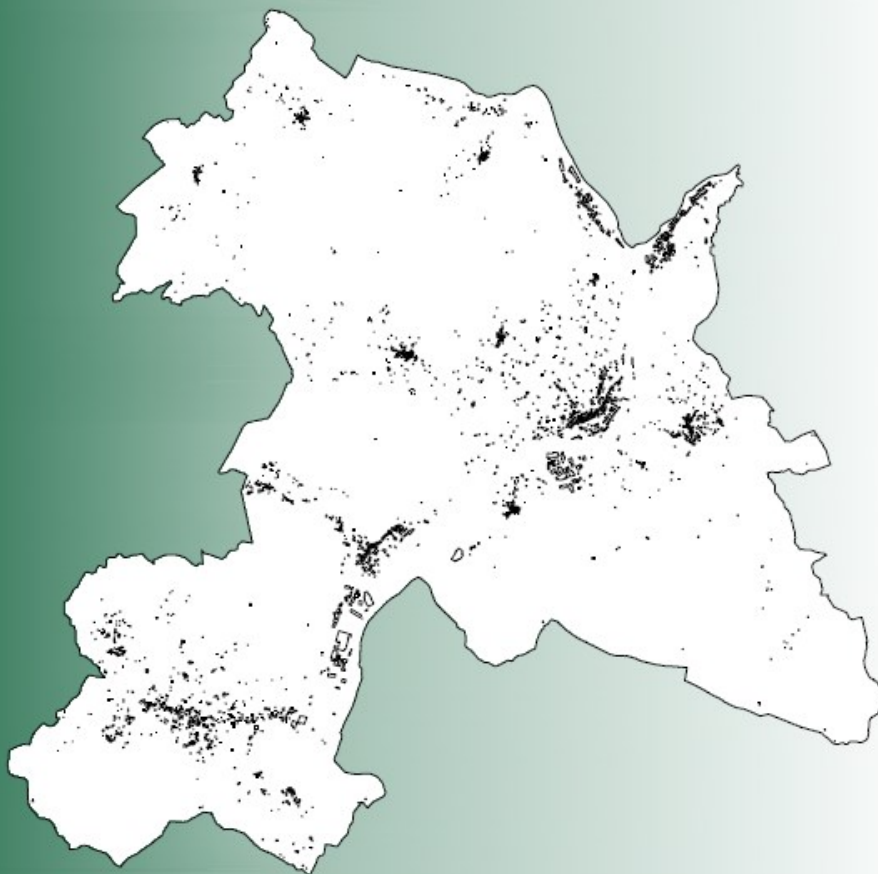




**Comune di
Borgo a Mozzano**

Provincia di Lucca



Sindaco:
Patrizio Andreuccetti

Responsabile del procedimento:
Geom. Alessandro Brunini

Redazione Variante a cura di:
Dott. Ing. Angela Piano

Gruppo di lavoro:
Dott. Ing. Paolo Amadio
Arch. Giuseppe Lazzari

Consulenza geologica:
Dott. Geol. Florindo Granucci

Borgo a Mozzano, Ottobre 2019

Variantе al Regolamento Urbanistico **Dichiarazione di sintesi - VAS**

Quinta Variante al Regolamento Urbanistico

Dichiarazione di Sintesi - art. 27 della L.R. 10/2010

Descrizione del processo decisionale seguito

Con la delibera di C.C. n. 54 del 19/12/2016 l'Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e contestualmente la procedura di Verifica Assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo quanto previsto dall'art. 22 della LRT n. 10/2010, della Variante al Regolamento Urbanistico con la quale è stato approvato anche il documento unico con i contenuti di avvio del procedimento e dei documenti preliminari per la procedura di Verifica di assoggettabilità VAS.

L'art. 22 della LRT n. 10/2010 dispone che nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5 della LRT 10/1010, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, viene predisposto un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della LRT 10/1010.

Tale documentazione, approvata con Del. di CC n. 54 del 19/12/2016, è stata trasmessa in data 13/01/2017 ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata Controlli comunitari
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- Azienda USL Toscana Nord Ovest
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Belle Arti e Paesaggio e per le provincie di Lucca e Massa Carrara
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
- Ente di bonifica Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio
- Unione dei Comuni della Garfagnana
- Comuni di Lucca, Pescaglia, Capannori, Bagni di Lucca, Villa Basilica, Fabbriche di Vergemoli, Galliciano, Coreglia Antelminelli.
- Autorità Idrica Toscana
- Autorità di Ambito Toscana Nord
- ERP Lucca Srl
- GAIA Spa;
- GESAM Spa;
- ENEL Spa;

- TELECOM Spa
- SNAM spa.
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana

Sono pervenuti al Comune di Borgo a Mozzano i contributi da parte dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAT AREA VASTA COSTA - DIPARTIMENTO DI LUCCA,
- GAIA SPA,
- REGIONE TOSCANA — DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD SEDE DI LUCA,
- AUTORITA' DL BACINO DEL FIUME SERCHIO
- REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA – SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Il provvedimento di conclusione della Verifica di assoggettabilità VAS (commi 4bis e 5 dell'art. 22 (LRT 10/2010 e LRT 17/2016) è stato emesso in data 03.05.2017 dall'Autorità competente, assoggettando la Variante al Regolamento Urbanistico alla procedura di VAS, con le seguenti motivazioni *“si ritiene di dover assoggettare al procedimento di V.A.S. la variante in oggetto attivando le procedure stabilite dalla L.R.T. N. 10/2010, così come modificate dalla L.R.T. n. 6/2012 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 art. 5 della citata L.R.T. n. 10/2010 dove viene espressamente previsto l'obbligo di assoggettabilità a V.A.S. "sottoposti a V.l.A. o a verifica di assoggettabilità a V.l.A. di cui all'allegato II, III, IV del D.Lgs. 152/2006, preso atto in particolare di quanto emerso con il contributo formulato dalla Regione Toscana — Direzione Ambiente ed Energia (Settore valutazione impatto ambientale — valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse strategico regionale) pervenuto con PEC assunta al protocollo di questo Ente in data 7/3/2017 al n. 3334, richiamato in premessa ed allegato alla presente”*.

La scelta dell'Autorità competente è derivata sia dal contributo pervenuto dalla Regione Toscana — Direzione Ambiente ed Energia (Settore valutazione impatto ambientale - valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse strategico regionale), sia per una difficile definizione e precisazione delle scelte della Variante, visto il contestuale Avvio di Procedimento del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Il comune di Borgo a Mozzano in data 04.05.18 prot n 6989 ha trasmesso REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio i chiarimenti in applicazione alle modifiche apportate dalla L.R.T. n. 67/2017 con riferimento ai Comuni di Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli Il Comune di Borgo a Mozzano è dotato di Piano strutturale approvato in data 04/05/2007 con D.C.C. n. 25 pubblicato sul B.U.R.T. n. 23 del 06/06/2007, di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 46 del 25/10/2008, pubblicato sul B.U.R.T. n. 50 del 26/11/2008, variante generale al Regolamento Urbanistico approvata in data 15/12/2011 con D.C.C. n. 66 del 15/12/2011 pubblicata sul B.U.R.T. n. 4 del 25/01/2012: dichiarando che ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX — Capo I della L.R. 65/2014 rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 222 comma 2 essendo il Comune dotato di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27/11/2014.

Nelle scelte della Variante si è tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità del documento di Avvio, dei contributi ricevuti, del PIT/PPR, della conformità al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle caratteristiche ambientali ed possibili impatti sull'ambiente.

Il comune di Borgo a Mozzano in data 29.05.18 prot n 8560 ha trasmesso all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale gli elaborati della Variante al Regolamento Urbanistico con la richiesta del parere di competenza.

A seguito della "Richiesta di integrazioni" dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il comune di Borgo a Mozzano in data 07.12.18 prot n 21794 ha trasmesso all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale gli elaborati delle Integrazioni alla Variante al Regolamento Urbanistico, successivamente, in data 21.12.2018, è pervenuto al comune il parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

A seguito del deposito, in data 26.02.2019 è stata acquisita la comunicazione della Regione Toscana Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca di iscrizione al registro dei depositi.

Con Del. di CC n. 8 del 15.03.2019 è stata adottata la "Quinta variante al Regolamento Urbanistico" e ai sensi degli artt. 8 e 24 della LRT 10/2010 il "Rapporto ambientale e sintesi non tecnica" ed il relativo avviso è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 10/04/2019.

A seguito dell'adozione della Variante è stata trasmessa in data 03/04/2019 prot. 5457 ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana, Dip. politiche territoriali ed ambientali;
- Regione Toscana, Strumenti della Valutazione e Programm.ne negoziata controlli comunitari;
- Provincia di Lucca;
- Ufficio regionale Settore del Genio Civile sede di Lucca;
- ARPAT Dipartimento provinciale di Lucca;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara;
- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana;
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Toscana;
- Consorzio di Bonifica1 Toscana Nord;
- Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;
- Unione dei Comuni Garfagnana;
- Comune di Lucca;
- Comune di Pescaglia;
- Comune di Capannori;
- Comune di Bagni di Lucca;
- Comune di Villa Basilica;
- Comune di Fabbriche di Vergemoli;
- Comune di Galliciano;
- Comune di Coreglia Antelminelli;

- Autorità Idrica Toscana Sede Conferenza Territoriale 1 Toscana Nord;
- ATO Toscana Costa;
- ERP Lucca Srl;
- GAIA Spa;
- Gesam Spa;
- ENEL Spa;
- TELECOM Spa;
- Snam rete gas;
- R.F.I. Spa;

Nel periodo delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010 sono pervenuti i seguenti contributi al Rapporto Ambientale:

- GESAM Reti SPA – Atti protocollo n. 5845 del 09/04/2019;
- GAIA SPA - Atti protocollo n. 7353 del 09/05/2019;
- Autorità di Bacino Distrettuale - Atti protocollo n. 8578 del 30/05/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore Pianificazione del Territorio - Atti protocollo n. 9738 del 17/06/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore gestione FEASR - Atti protocollo n. 9738 del 17/06/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore Energia e Inquinamenti - Atti protocollo n. 9738 del 17/06/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore Forestazione - Atti protocollo n. 9738 del 17/06/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore Paesaggio - Atti protocollo n. 10077 del 20/06/2019;
- REGIONE TOSCANA Settore Tutela della Natura e del Mare - Atti protocollo n. 10077 del 20/06/2019;
- MIBACT Sovrintendenza LU-MS - Atti protocollo n. 13656 del 07/08/2019.

I suddetti contributi sono stati debitamente trasmessi ai componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio, nominata con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in data 26/04/2017 ed individuata dal Comune di Borgo a Mozzano, con delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/2010 e s.m.i., quale Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), per ogni piano, programma o progetto la cui approvazione è di competenza comunale e nello specifico per l'emanazione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010 per la procedura di VAS per la Quinta Variante al Regolamento Urbanistico.

Descrizione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella variante

A seguire si riporta la documentazione relativa ai contenuti dei contributi trasmessi dagli Enti e dai soggetti, a seguito delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010 (vedi prospetto: Contenuti del Contributo), le valutazioni rispetto agli elaborati della Quinta Variante al Regolamento Urbanistico, al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica (vedi prospetto: Note), le eventuali integrazioni effettuate al fine di rispondere ai contributi (vedi prospetto: Rapporto Ambientale / sistema normativo).

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
GESAM Reti Spa Protocollo n. 005845/2019 del 09/04/2019 Per quanto di specifica competenza e spettanza, viene espresso parere favorevole alla esecuzione di quanto attuato-progettato nella Variante di RU, richiedendo che: - in relazione a eventuali possibili future interferenze siano garantite le distanze di sicurezza previste dalle vigenti normative (Decreto 16/04/2008; UNI EN 12007 1/2/3/4) ed in particolare la rispondenza ai disposti di cui alla norma UNI 9165 artt. 4 e 5 - Distanza da qualsiasi manufatto non inferiore a 2 mt; - Distanza per parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra la ns. condotta e qualsiasi altro sotto servizio non inferiore a 0,5 mt. qualora ciò non fosse tecnicamente possibile sarà necessario concordare e porre in atto ulteriori protezioni idonee a garantire un grado di sicurezza equivalente; - nello svolgimento operativo delle opere, siano poste in atto tutte le misure volte a salvaguardare le strutture esistenti; - dovrà inoltre essere assicurata la possibilità di accedere liberamente, in ogni momento e anche mediante l'impiego di idonei mezzi operativi alle superfici viabili e non su cui insistono le ns. infrastrutture di rete al fine di consentire la sicurezza e la continuità del servizio e garantire la possibilità di eseguire, con la dovuta capacità operativa e gestionale, le reciproche manutenzioni nel rispetto degli standard di sicurezza, così come previsti dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), relativamente alle reti ed alle apparecchiature di distribuzione del gas metano (controlli, manovrabilità, manutenzione, ricerca dispersioni, ecc.); - qualsiasi variante e/o integrazione progettuale sia tempestivamente comunicata onde consentirne la valutazione; - stante le possibili, anche se marginali, implicazioni che le realizzazioni potrebbero generare, che le tubazioni gas sono soggette, in rapporto alla vigente normativa (D.M. 23 febbraio 1971; UNI 12954:2002; UNI 11094:2004; Linee Guida APCE 2011), a sistemi di protezione catodica delle strutture metalliche interrate posti a salvaguardia dalla loro corrosione.	Il contributo ricorda che viene espresso parere favorevole alla esecuzione di quanto attuato-progettato in quanto previsto dalla Variante di RU, non esprimendo richieste di integrazioni al Quadro Conoscitivo, al Rapporto Ambientale e al Quadro Propositivo della Variante di RU. Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, risultano relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Tutte le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate.	Nel sistema normativo di RU l'art. 93 individua disposizioni specifiche relativamente alla qualità degli insediamenti. Le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate, come si rileva dal punto 5 della Relazione della Variante – Adozione e dal punto 3 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Quanto esposto nel contributo è riferito alla specifica fase di attuazione degli interventi in quanto nell'iter autorizzativo deve essere espresso parere favorevole alla esecuzione delle opere.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
- lavoro che dovrà svolgersi in prossimità delle condotte, dovrà essere preventivamente comunicato, autorizzato ed eseguito sotto la supervisione di ns. personale.		
GAIA servizi idrici Protocollo n. 007353/2019 del 09/05/2019 Sentito l'Ufficio Acquedotto - Servizi alla Utenza, Fognatura-Depurazione; Rilevato che lo strumento urbanistico in oggetto, programma degli interventi edilizi sul territorio, numericamente o di consistenza inferiore, rispetto ai precedenti; Visto il precedente parere espresso dalla società GAIA, in data 05/07/2018 prot. 44094, il contributo trasmesso rinnova e conferma il parere positivo, i contenuti e prescrizioni	Il contributo esprime parere favorevole, rilevando che la Variante di RU programma degli interventi edilizi sul territorio, numericamente o di consistenza inferiore, rispetto ai precedenti. Il contributo non richiede integrazioni al Quadro Conoscitivo, al Rapporto Ambientale e al Quadro Propositivo della Variante di RU. Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, risultano relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Tutte le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate.	Nel sistema normativo di RU l'art. 93 individua disposizioni specifiche relativamente alla qualità degli insediamenti. Le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate, come si rileva dal punto 5 della Relazione della Variante – Adozione e dal punto 3 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Il contributo rileva che la Variante programma degli interventi edilizi sul territorio, numericamente o di consistenza inferiore, rispetto a quelli precedentemente previsti.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Protocollo n. 008578/2019 del 30/05/2019 La Variante deve essere coerente con gli strumenti di pianificazione della Autorità di Bacino sul territorio in esame gestione della risorsa. - il parere con prescrizioni dall'Autorità di bacino, prot. 1842/6442 del 04/09/2018, con cui venivano richieste integrazioni ai fini della compatibilità della Variante urbanistica con il P.A.I. del Bacino del fiume Serchio; - la nota prot. 2584/9459 del 20/12/2018, con cui l'Autorità di Bacino prendeva atto della scelta del Comune di produrre indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e approfondimenti su conoidi di deiezione successivamente all'adozione della Variante urbanistica e prima della sua approvazione definitiva. Il contributo ricorda che, prima della approvazione definitiva della Variante dovranno essere elaborate le indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e gli approfondimenti su conoidi di deiezione.	A seguito del parere con prescrizioni dall'Autorità di bacino, prot. 1842/6442 del 04/09/2018, con cui venivano richieste integrazioni ai fini della compatibilità della Variante urbanistica con il P.A.I. del Bacino del fiume Serchio e del successivo deposito al Genio Civile il comune di Borgo a Mozzano ha definito di produrre le indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e gli approfondimenti su conoidi.	Al fine di rispondere al parere con prescrizioni dall'Autorità di bacino gli elaborati della Variante di RU sono stati integrati con l'Allegato 5 "Integrazioni ed approfondimenti degli studi sul torrente Pedogna", costituito dai seguenti elaborati: Relazione idrologica idraulica Pedogna, contenente i seguenti allegati: I-a. Allegati modellazione idrologico-idraulica Allegati: I.01 Corografia: reticolo di studio e sottobacini idrografici I.02 Planimetria di modellazione Torrente Pedogna I.03 Planimetria aree di esondazione Tr=30 e 200 anni Torrente Pedogna I.04 Planimetria velocità di esondazione Tr=200 anni Torrente Pedogna I.05 Planimetria altezze di esondazione Tr=200 anni Torrente Pedogna I.06 Planimetria magnitudo idraulica I.07 Pericolosità da PGRA Sono state integrate la "Relazione geologica di fattibilità" e l'Allegato 3 "Studio conoidi di deiezione".

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
Nel parere con prescrizioni veniva ribadita la necessità di stralciare la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano (UTOE 12), non essendo conforme ai contenuti del vigente PAI.	Nella relazione del Responsabile del procedimento per l'adozione è stata motivata la scelta ed inoltre a seguito del parere della Autorità di Bacino, per l'adozione della Variante sono state integrate le Disposizioni Normative al comma 7 bis dell' Art. 88 e successivamente all'adozione è stato ulteriormente integrato il comma 7 bis.	Nella Relazione del Responsabile del procedimento per l'adozione si esponeva: <i>“In merito a questo ultimo punto, che evidenzia una incoerenza parziale della nuova previsione con il PAI ancora vigente, si deve evidenziare che questa fa riferimento ad uno strumento, che come evidenziato dalla stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle note sopra richiamate, non sarà più presente appena approvata definitivamente la “Variante generale del PAI Serchio” già adottata e appositamente predisposta per l'adeguamento al vigente PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Evidenziamo che a questo scopo è stato appositamente predisposto dal Geol. Florindo Granucci l'elaborato denominato “Verifica di conformità (integrazioni a seguito parere Autorità di Bacino)” ed è stata inserita una specifica normativa all'art. 88 comma 7bis delle Disposizioni Normative con la quale si prevede la coerenza con le norme già adottate e che a breve entreranno in vigore con l'approvazione definitiva della variante al PAI”</i> In questa fase in risposta a quanto richiesto dal settore regionale del Genio Civile di Lucca a seguito del controllo ai sensi del Regolamento Regionale 53R/2011, è stato ulteriormente integrato il comma 7 bis dell' Art. 88 delle Disposizioni Normative.
Il R.A. ha verificato la coerenza della variante in oggetto con i contenuti dei suddetti Piani di Bacino, richiamando, ai fini della compatibilità della variante urbanistica con il P.A.I. del bacino del fiume Serchio, la necessità di produrre indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e approfondimenti su conoidi di deiezione, nonché ha riportato il parere dell'Autorità di Bacino di stralciare la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano. Il contributo ricorda che, prima della approvazione definitiva della Variante: ai fini della coerenza con il vigente PAI, venga stralciata la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano (UTOE 12).	A seguito del parere con prescrizioni dall'Autorità di bacino, prot. 1842/6442 del 04/09/2018, con cui venivano richieste integrazioni ai fini della compatibilità della Variante urbanistica con il P.A.I. del Bacino del fiume Serchio e del successivo deposito al Genio Civile il comune di Borgo a Mozzano ha definito di produrre le indagini idrauliche relative al torrente Pedogna e gli approfondimenti su conoidi. Relativamente la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano si rimanda alla relazione del Responsabile del procedimento e alla delibera di adozione, inoltre a seguito del parere della Autorità di Bacino, per l'adozione della Variante, sono state integrate le Disposizioni Normative al comma 7 bis dell' Art. 88.	Gli elaborati della Variante di RU sono stati integrati con l'Allegato 5 “Integrazioni ed approfondimenti degli studi sul torrente Pedogna”, costituito dai seguenti elaborati Relazione idrologica idraulica Pedogna, contenente i seguenti allegati: I. Studi idrologici e idraulici del Torrente Pedogna I-a. Allegati modellazione idrologico-idraulica Allegati: I.01 Corografia: reticolo di studio e sottobacini idrografici I.02 Planimetria di modellazione Torrente Pedogna I.03 Planimetria aree di esondazione Tr=30 e 200 anni Torrente Pedogna I.04 Planimetria velocità di esondazione Tr=200 anni Torrente Pedogna I.05 Planimetria altezze di esondazione

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
		Tr=200 anni Torrente Pedogna I.06 Planimetria magnitudo idraulica I.07 Pericolosità da PGRA Sono state integrate la “Relazione geologica di fattibilità” e l’Allegato 3 “Studio conoidi di deiezione”. In questa fase in risposta a quanto richiesto dal settore regionale del Genio Civile di Lucca a seguito del controllo ai sensi del Regolamento Regionale 53R/2011, è stato ulteriormente integrato il comma 7 bis dell’ Art. 88 delle Disposizioni Normative.
Il R.A. nella valutazione degli effetti ha individuando, per alcune aree di trasformazioni oggetto di variante, “possibili criticità mitigabili” sulle risorse acqua e suolo, senza però specificare a priori le possibili misure di mitigazioni attuabili (cfr. R.A., Par. 7 “Le aree oggetto della Variante di RU”); la previsione di una nuova area artigianale a Borgo a Mozzano non è stata stralciata secondo le indicazioni dell’Autorità di bacino, e per tale previsione (area 4 della UTOE 12) il R.A. ha valutato delle criticità certe sulle risorse acqua e suolo “mitigabili con misure e interventi specifici”, senza però specificare le relative misure di mitigazioni da porre in opera (cfr. R.A., pag 221); Il contributo, per quanto di competenza e quale contributo, segnala l’opportunità che nel R.A. siano condotti approfondimenti riguardo alle modalità di mitigazione per le aree di variante per le quali il R.A. ha riconosciuto “possibili criticità mitigabili” sulle risorse acqua e suolo.	Nel Rapporto Ambientale al punto 7 “Le aree oggetto della Variante di RU” è stata effettuata la verifica delle singole previsioni, dalla documentazione risulta che due previsioni possono incidere generando possibili criticità ambientali (aree presenti nelle UTOE 10- Cerreto e 18 – Partigliano) in quanto prevedono una, anche se di piccola entità, occupazione di suolo e solo una previsione (UTOE 12 Borgo a Mozzano (area ACn A) incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici, per questa ultima area nelle Disposizioni Normative al comma 7 bis dell’Art. 88 sono individuati interventi specifici.	Per la previsione dell’UTOE 12 Borgo a Mozzano (area ACn A), che come esposto nel Rapporto Ambientale al punto 7, incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici, nelle Disposizioni Normative al comma 7 bis dell’Art. 88 sono individuati interventi specifici.
Il R.A. segnala alcune criticità legate al fabbisogno idropotabile, che “potrebbero essere colmate dalle ricerche idriche specifiche da condursi nell’area di Valdottavo, con possibilità di abbondante fornitura per tutto l’ambito comunale...”, ed evidenzia che un’area identificata da Gaia spa come potenzialmente idonea all’installazione di nuovi campi pozzi è stata in realtà oggetto di nuova edificazione La variante “porta ad una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale. In particolare si rileva la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale ... Anche le modifiche apportate alle aree a destinazione produttiva comportano una riduzione di consumo di suolo rispetto al	Il Rapporto Ambientale riporta un estratto del MASTERPLAN DEL SII prodotto da GAIA spa, le aree potenzialmente idonee alla installazione di nuovi campi pozzi non ricadono nel territorio comunale di Borgo a Mozzano. Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell’adozione del PSI dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all’Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato	Nel sistema normativo di RU l’art. 93 individua disposizioni specifiche relativamente alla qualità degli insediamenti. Le aree di trasformazione previste dalla Variante di RU sono urbanizzate, come si rileva dal punto 5 della Relazione della Variante – Adozione e dal punto 3 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. La Variante comporta una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) comportano una riduzione di consumo di

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
Regolamento Urbanistico previgente. Il contributo, per quanto di competenza e quale contributo, segnala l'opportunità che nel R.A. siano condotti approfondimenti riguardo alle modalità di mitigazione relativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile.		suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Relativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile si rimanda al parere positivo di GAIA servizi idrici Protocollo n. 007353/2019 del 09/05/2019.
REGIONE TOSCANA Settore Pianificazione del Territorio, Protocollo n. 009738/2019 del 17/06/2019 Il contributo/osservazione regionale in fase di adozione della variante al Regolamento Urbanistico, che evidenzia alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.P.- P.P.R. approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa. La 5a Variante al R.U. adottata con D.C.C. n.8 del 15/03/2019 propone numerosi interventi diffusi su quasi tutte le UTOE del Comune di Borgo a Mozzano, tra i quali la riproposizione di alcune previsioni del R.U. vigente, scadute in seguito al superamento del quinquennio di operatività dello strumento operativo oltre ad una revisione delle Norme Tecniche di Attuazione. Dalla lettura dei documenti e del materiale si evince che il perimetro del territorio urbanizzato individuato nella presente variante, è quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro già individuato nelle tavole grafiche del Piano Strutturale Intercomunale, con la metodologia descritta dall'art.4 commi 3 e	Il contributo/osservazione, dopo aver ricordato lo stato della pianificazione territoriale ed urbanistica vigente ed in fase di formazione che interessa il Comune di Borgo a Mozzano prende atto di quelli che sono i contenuti della variante e sottolinea il rapporto tra il perimetro del territorio urbanizzato preso in esame con quello che al momento delle redazioni del contributo era in fase di verifica nell'ambito della procedura di conformazione al PIT/PTR del Piano Strutturale Intercomunale. Con riferimento a questo ultimo aspetto, quindi, vengono evidenziate le criticità da approfondire per le varie aree di previsione del regolamento urbanistico oggetto di variante.	La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Inoltre relativamente all'area a carattere produttivo, area ACn A nell'UTOE 17 - Pastino, ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle Disposizioni Normative al comma 8 dell'Art. 88 sono individuate disposizioni specifiche.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
4 della L.R. 65/2014, attualmente in corso di verifica nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'art.20 del PIT/PPR. Il contributo ricorda che in seguito all'adozione da parte del Comune di Borgo a Mozzano del PSI della Media Valle del Serchio, per effetto delle salvaguardie dello strumento urbanistico, il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSI con i criteri dell'art. 4 della L.R 65/2014 prevale sul territorio urbanizzato individuato nel P.S. vigente con i criteri dell'art. 224. Il contributo rileva che dall'analisi dei documenti e del materiale inviato la variante in oggetto "non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale" ad esclusione di un'area di rispetto da definire per l'osservatorio astronomico esistente, ed inoltre non prevede interventi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Ricorda inoltre come già evidenziato nel contributo inviato in data 28/02/2017 in fase di avvio del procedimento, la variante al R.U. in oggetto, per le caratteristiche intrinseche, per l'ampia rivisitazione delle norme e per la procedura di VAS eseguita fino alla redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, si connota più come variante generale di aggiornamento/proroga del R.U. vigente e quindi Piano Operativo, piuttosto che come variante ordinaria di tipo puntuale dagli effetti limitati in attesa della redazione del Piano Operativo		
In ordine alle previsioni analizzate in particolare il contributo evidenzia quanto segue: UTOE n. 5 - Gioviano: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b)	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha confermato la localizzazione dell'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area sono stati integrate le Disposizioni Normative agli artt. 61, 91.
UTOE n. 4 - Piano di Gioviano: Una delle due previsioni residenziali necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co.1 lett c del Codice).	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha confermato la localizzazione dell'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
UTOE n. 6 - Piano della Rocca: le due previsioni residenziali necessitano di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha confermato la localizzazione dell'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.
UTOE n.7 - Rocca: la previsione residenziale proposta necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).		Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.
UTOE n. 11 - Tombeto: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b).	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha escluso la localizzazione dell'area dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	A seguito degli esiti della conferenza paesaggistica è stata eliminata l'area a carattere residenziale in quanto esterna al territorio urbanizzato (Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; tav.7).
UTOE n. 13 - Corsagna: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto non vi sono aree edificate.	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha confermato la localizzazione dell'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3
UTOE n .25 - Anchiano: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione.	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha confermato la localizzazione dell'area all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4. seppur con alcune modifiche.	Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3
UTOE n. 16 - Diecimo: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione	L'esito della conferenza paesaggistica tenutasi per il procedimento di conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale ha escluso solo in parte la localizzazione dell'area dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3, riducendo, accogliendo un'osservazione l'area e il dimensionamento.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
UTOE n.20 - Valdottavo: la previsione a destinazione residenziale necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice)		Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Il contributo evidenzia che con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I. T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana.		Nella Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.
REGIONE TOSCANA Settore gestione FEASR - protocollo n. 009738/2019 del 17/06/2019 Il contributo, in riferimento all'adozione della 5a variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano (LU) con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, comunica che sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non rileva elementi da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.	Il contributo non ha niente da rilevare in relazione alle materie di competenza del settore regionale.	
REGIONE TOSCANA Settore Energia e Inquinamenti - Protocollo n. 009738/2019 del 17/06/2019 COMPONENTE ATMOSFERA La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio	Nel Rapporto Ambientale rispetto al “Sistema Aria” vengono riportati degli estratti del Piano di Azione Comunale (PAC) per la tutela della qualità dell'aria	La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC). Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino. I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. I PAC prevedono interventi e azioni per il	ambiente relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 28.06.2016.	carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Atmosfera" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Nel Rapporto Ambientale rispetto al "Sistema Aria" vengono riportati degli estratti del Piano di Azione Comunale (PAC) per la tutela della qualità dell'aria ambiente relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 28.06.2016. Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella "Valutazione della scelte di Variante" rispetto al "Sistema Aria" "Relativamente alla qualità dell'aria considerati gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU, non definendo incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e un sostanziale mantenimento delle aree produttive esistenti, questi non possono comportare modifiche significative ai flussi di traffico generati. La risoluzione dei problemi relativi all'immissione della strada provinciale per Pescaglia con la viabilità di fondovalle, il miglioramento dell'immissione tra la viabilità del Brennero e l'abitato di Anchiano (interventi previsti nella presente Variante), e il potenziamento delle piste ciclabili sono interventi che, con le misure e le misure contingibili predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area 2017-2019, porteranno a un miglioramento ed in parte alla riduzione del traffico veicolare e

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente. Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente. Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato: 1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione. In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento",		di conseguenza un miglioramento della qualità dell'aria."

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti; Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA; Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA. 2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della L.R. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici). Si ricorda che: • In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della L.R.9/2010; • Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.		
COMPONENTE ENERGIA Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi: - costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target: al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990); al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014); al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014). Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO₂ del settore energetico. Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più	Nel Rapporto Ambientale rispetto al "Sistema Energia" vengono analizzate le caratteristiche del sistema per il comune di Borgo a Mozzano.	La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Energia" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni. Nel Rapporto Ambientale rispetto al "Sistema Energia" vengono analizzate le caratteristiche del sistema per il comune di Borgo a Mozzano. Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella "Valutazione della scelte di Variante" rispetto al "Sistema Energia" "La Variante fa propri gli obiettivi del PAER. Relativamente al sistema energia, considerati gli obiettivi, le scelte, la dimensione e la localizzazione degli interventi della Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e non prevede modifiche relativamente al settore produttivo, e gli interventi che alcune attività del settore cartario stanno realizzando e/o

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
significativi: – per l’efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione “a energia quasi zero” e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti; – per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l’Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018). Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 “Energy Roadmap 2050”) almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici. Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte. Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati. Per semplicità di analisi si dividono in : a) meccanismi per l’edilizia sostenibile; b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell’edilizia civile). Vengono dettagliati alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale: a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. Lo strumento urbanistico deve		predisponendo per la riduzione dei consumi, si può ipotizzare una stazionarietà/riduzione dei consumi a livello comunale.”

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari; o alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori). Alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Il contributo ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica). a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Il contributo ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.Lgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs. dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo). Il contributo ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs.28/2011). Il contributo ricorda che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa: a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10; b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia. Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificio storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sovraccato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno. b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili. La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili. Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come “un ettaro di cielo” e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l’area. b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il D.Lgs.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l’impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall’area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete. b3)Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Il contributo da di seguito alcune indicazioni in merito: - La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7). - Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l’Amministrazione deve seguire per verificare l’idoneità di un’area a determinati impianti. - Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l’individuazione delle aree		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68. - Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15. - Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER. - Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione. - Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).		
COMPONENTE RUMORE Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, il contributo fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato: “1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).	Il Comune di Borgo a Mozzano è dotato della Classificazione Acustica del Territorio approvato con delibera di CC n. 90 del 28/12/2005.	La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Rumore” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Si specifica che il Comune di Borgo a Mozzano si è dotato della Classificazione

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)". Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.		Acustica del Territorio approvato con delibera di CC n. 90 del 28/12/2005.
COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI • Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia	Il territorio del comune di Borgo a Mozzano non rientra nell'elenco della Regione Toscana (DGR 1019/2012) con cui è stato individuato l'insieme di comuni a maggior rischio radon.	La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Nella cartografia di RU sono individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti, fasce individuate sulla base delle indicazioni degli Enti gestori, inoltre si deve rilevare che il comune di Borgo a Mozzano non rientra nell'elenco della Regione Toscana (DGR 1019/2012) con cui è stato individuato l'insieme di comuni a maggior rischio radon.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla. Il contributo esprime che è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti. • Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione La L.R. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b) Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 65/2014. • Radioattività ambientale – RADON La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Bequerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon". La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano. Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.		

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
COMPONENTE RIFIUTI Con riferimento alla componente rifiuti il contributo fa presente che: con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici; per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Borgo a Mozzano ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Costa; il piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO Costa è stato approvato con Delibera n. 11 del 06.07.2015. Il contributo ricorda che: gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del piano straordinario suddetto; come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti. Il contributo ricorda altresì che: nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98; la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON); dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Borgo a Mozzano sono segnalate alcune aree di seguito: La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che : - l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6); - le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale	Nel Rapporto Ambientale relativamente al "Sistema rifiuti" sono analizzate le problematiche del comune.	Nel Rapporto Ambientale relativamente al "Sistema rifiuti" sono analizzate le problematiche del comune; si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella "Valutazione della scelte di Variante" rispetto al "Sistema rifiuti". Considerati i dati riportati, gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, questi non possono comportare modifiche significative in quanto l'intera organizzazione dell'insediamento urbano è tesa al miglioramento del sistema di raccolta, come già dimostrato dai dati degli ultimi anni del comune. Nel Rapporto Ambientale relativamente al "Sistema suolo" sono riportati i siti da bonificare che come risulta dal QP non sono oggetto della Variante di RU.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
(PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6); - nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).		
CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Borgo a Mozzano è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012). Segue il contributo tecnico: - L.R. 41/2018; - L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana; - Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta: - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a: - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile; - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico; - prevedere nuovi incrementi edificatori	Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema acqua” sono analizzate le problematiche del comune, relativamente a “l’acqua e il fabbisogno idropotabile” e a “la rete fognaria e gli impianti di depurazione”.	Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema acqua” sono analizzate le problematiche del comune, relativamente a “l’acqua e il fabbisogno idropotabile” e a “la rete fognaria e gli impianti di depurazione” La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Risorse idriche” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione; - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali; - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile. Il contributo ricorda inoltre quanto segue: - per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali; - acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.		
REGIONE TOSCANA Settore Forestazione - Protocollo n. 009738/2019 del 17/06/2019 Il contributo relativamente a quanto attiene alla materia forestale richiamata nelle norme della variante che nella VAS segnala quanto segue: 1. è opportuno che le definizioni utilizzate inerenti il bosco (compresi sinonimi) o le aree assimilate siano quelle previste all'art. 3 della L.R. 39/2000 e smi, altre definizioni possono risultare non completamente esaustive o dare adito ad interpretazioni 2. la coltivazione del castagneto da frutto è disciplinata dal regolamento forestale (Dprg 48/R/2003, art 52) e in tale senso occorre richiamare tale disposizione se si parla di coltivazione del castagneto 3. il riferimento alla 'gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall'attività silvana derivino situazioni di dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico' non è corretto. Si ricorda in tal senso che la normativa specifica di settore (L.R. 39/00 e Dprg 48/R/2003) disciplina la gestione attiva e gli interventi selvicolturali nei soprassuoli boschivi incardinandosi nei principi della gestione forestale sostenibile (Resolution H1, Helsinki 1993 e atti seguenti). Per far sì che non si		Come esposto nella Relazione della Variante – Adozione e nella Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni, la Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
verifichino situazioni di dissesto invece occorre incentivare la gestione e incrementare il controllo sul territorio. 4. in relazione all'antincendio boschivo il contributo raccomanda di utilizzare sia per quanto concerne le opere AIB (viabilità, invasi) sia per i punti di approvvigionamento idrico la terminologia riportata nel Piano AIB 2019/2021 (art. 74 L.R. 39/00). Il suddetto Piano riporta altresì i criteri per la realizzazione e la manutenzione di dette opere.		
REGIONE TOSCANA Settore Paesaggio - Protocollo n. 10077/2019 del 20/06/2019 Il contributo vista la nota del Comune di Borgo a Mozzano, registrata con nota n. 91149 del 25/02/2019 e relativa all'oggetto, trasmesso in riferimento alla Disciplina del PIT-PPR: La proposta di variante in oggetto è stata adottata con DCC n. 8 del 15/03/2019, prende in esame le previsioni decadute ed è finalizzata al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo e all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, attraverso l'articolazione dei seguenti contenuti generali: - riduzione di consumo di suolo relativamente agli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale, a fronte delle previsioni contenute nel R.U. vigente e ad oggi decadute (28 aree a destinazione residenziale, pari a un totale di 61 alloggi); - individuazione del perimetro del territorio urbanizzato come "quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro del territorio urbanizzato di PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, così come riportato nella cartografia della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio e con le successive modifiche a questo perimetro apportate negli elaborati del PSI depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio"; nella relazione di piano si legge inoltre che "La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area	Nella Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza. Il contributo richiama i contenuti della variante di RU e ricorda la procedura in corso di definizione della conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale Intercomunale. Prendendo atto che Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato" Quindi elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni.	La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza. La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze con il sistema paesaggistico, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato” In relazione al PIT-PPR si premette che per il PSI della Media Valle del Serchio è attualmente in corso la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina Generale del PIT-PPR, la cui prima seduta si è conclusa in data 08/05/2019 e i cui lavori sono stati riportati nel verbale trasmesso con nota prot. n° 0191394 del 09/05/2019. Le conclusioni dei lavori sono state di sospensione della Conferenza “al fine di effettuare gli approfondimenti relativi alla perimetrazione del TU e ai Beni Paesaggistici ex Galasso”.		
Il Comune di Borgo a Mozzano fa parte dell'Ambito 4 Lucchesia e le aree interessate dalle previsioni di espansione ricadono in alcuni casi all'interno del perimetro di Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004 e più precisamente: <i>Piano di Gioviano - art. 142 lett. b), c) e g)</i> - ridefinizione aree a destinazione residenziali in aree a carattere produttivo - lett. b) - eliminazione area a carattere commerciale - ridefinizione aree residenziali ER - lett. b), c) - ridefinizione di aree a verde pubblico – lett. b), c)	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Piano di Gioviano.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative agli artt. 83; 88; 89; 98.
Gioviano - art. 142 lett. g) - riduzione area a destinazione pubblico - lett. g) - ridefinizione area a destinazione turistica ricettiva - conferma area destinazione residenziale ER	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Gioviano.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrate le Disposizioni normative agli artt. 61, 91, 99,100.
Piano della Rocca - art. 142 lett. c) e g) - riduzione area a destinazione pubblico - eliminazione di due aree a destinazione residenziale ER - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - lett. c)	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Piano della Rocca.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.
Rocca - art. 142 lett. g) - ridefinizione area a destinazione residenziale ER – lett. g) - ridefinizione area a carattere produttivo – lett. g) - ridefinizione aree a verde pubblico	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree de la Rocca.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 98.
Chifenti 1 – art. 136 DM 130-1955a, art. 142 lett. c) e g)	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
- riduzione area a destinazione pubblico (ampliamento cimitero) - ridefinizione aree a parcheggio e verde pubblico - DM 130-1955a, lett. c) - ridefinizione aree a destinazione residenziale - DM 130-1955a, lett. c) - ridefinizione area a verde pubblico in sostituzione con porzione di verde privato - DM 130-1955a, lett. c)	interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Chifenti.	Disposizioni normative agli artt.60, 61, 98.
Cerreto - art. 142 lett. c) - ridefinizione aree a parcheggio – lett. g) - ridefinizione aree a destinazione residenziale ampliamento R - eliminazione di espansione destinazione residenziale ER	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Cerreto.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative all' art.96.
<i>Borgo a Mozzano - art. 142 lett. c) e g)</i> - eliminazione area a parcheggio - eliminazione area a destinazione residenziale ER - ridefinizione aree a destinazione pubblico (verde pubblico, verde pubblico, parcheggi, attrezzature scolastiche) – lett. g) - individuazione area a carattere produttivo – lett. g)	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Borgo a Mozzano.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt.60, 61, 96, 88, 98, 99, 100.
Corsagna - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c) - eliminazione area a destinazione residenziale ER - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - DM 190-1955 - ampliamento di zona a destinazione residenziale R - DM 190-1955 - ridefinizione aree a parcheggio	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Corsagna.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.
Socciglia - art. 142 lett. c) e g) - ridefinizione aree a destinazione residenziale R in riduzione - lett. c) - ridefinizione aree a destinazione pubblico	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Socciglia.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 99, 100
<i>Anchiano - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c) e g)</i> - eliminazione area a destinazione residenziale ER - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in riduzione – lett. c) - ridefinizione aree a destinazione residenziale R – lett. c) - ridefinizione aree a parcheggio	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Anchiano.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.
Pastino - art. 142 lett. c) e g) - ridefinizione in riduzione aree a carattere produttivo - ridefinizione aree di rispetto stradale - ridefinizione tratti di viabilità pubblica	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Pastino.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 88, 94.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
Valdottavo - art. 142 lett. c) e g) - eliminazione aree a destinazione residenziale ER - ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in diminuzione - lett. c) - ridefinizione aree a destinazione pubblico - lett. c)	Il contributo elenca il sistema dei vincoli paesaggistici che interessano le singole aree oggetto di variante ai fini delle necessarie valutazioni e/o integrazioni: aree di Valdottano.	Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.
Non si rilevano profili di contrasto con la disciplina d'uso della scheda d'Ambito 4 Lucchesia, con la Disciplina dei Beni di cui all'Elaborato 8B e all'Elaborato 3B sez4 del PIT-PPR, tuttavia, dato che le previsioni sopra elencate riguardano aree interessate da vincoli ai sensi degli artt. 136 e 142 del codice, sarebbe opportuno predisporre specifiche schede norma che normino gli interventi in relazione alla specifica Disciplina disposta dai seguenti elaborati del PIT-PPR: schede di vincolo di cui all'Elaborato 3B - Disciplina dei Beni, sez 4 Sezione 4, Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso, DM 130-1955a, DM 190-1955; Elaborato 8B, artt. 7, 8 e 12	Il contributo evidenzia che non si rilevano profili di contrasto con la disciplina d'uso della scheda d'Ambito 4 Lucchesia, con la Disciplina dei Beni di cui all'Elaborato 8B e all'Elaborato 3B sez4 del PIT-PPR,	Al fine di rispondere a quanto specificato sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative.
REGIONE TOSCANA Settore Tutela della Natura e del Mare - Protocollo n. 10077 del 20/06/2019 In riferimento alla richiesta prot. AOOGR/185177/N.060.030 del 4/05/2019, relativa al procedimento di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico, di cui alla D.C.C. n. 8 del 15/03/2019, si comunica che il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" e s.m.i." Il territorio del Comune di Borgo a Mozzano non è interessato dalla presenza di aree protette o siti della rete Natura 2000, ad eccezione di una porzione settentrionale ricadente nelle aree contigue del Parco regionale delle Alpi Apuane. Il contributo da atto che la Variante al R.U.: - risulta conforme al Piano Strutturale comunale vigente e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, definisce interventi puntuali tesi al	Nella Relazione della Variante – Adozione vengono analizzati: la disciplina d'uso della scheda d'Ambito 4 Lucchesia; il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.	La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza. La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze sulla componente eco sistemica, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Relativamente all' art. 36 "Disposizioni relative alle alberature", le indicazioni disciplinari sonorimandate

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo, all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme. - non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di alcune puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico. - non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale, fuori dalle UTOE del Piano Strutturale vigente e del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Il contributo considerato che: i principali obiettivi di sostenibilità della Variante riprendono e integrano, anche sulla base di modifiche alla strumentazione settoriale a livello sovracomunale e comunale, quelli già definiti dalla Variante al PS 2014 e trovano riscontro specifico nell'ambito del sistema normativo in relazione ai seguenti aspetti: Salvaguardia ecosistemi umidi, Salvaguardia aree boscate, Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale, Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica, Ripristino dell'assetto fluviale naturale, Tutela e implementazione della biodiversità; le norme del R.U. vigente, confermate dalla Variante in oggetto, individuano azioni volte alla conservazione delle peculiarità ambientali del territorio, delle essenze arboree e dei caratteri vegetazionali significativi presenti nel territorio comunale, quali i castagneti da frutto, da individuare e rimettere a coltura, gli alberi di interesse monumentale isolati o in filari, le siepi e le macchie di arbusti che connotano il paesaggio collegando le zone agricole e costituendo corridoi ecologici a favore della conservazione della fauna esistente. In questa ottica si inserisce anche la previsione delle aree da destinare al parco fluviale del Serchio, al fine di valorizzare l'ambiente a prevalente carattere di naturalità, realizzare un migliore rapporto		all'Regolamento edilizio come indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
ambientale tra centri abitati e le aree di pertinenza dei corsi d'acqua e implementare aree per il tempo libero e lo sport a servizio della collettività. Il contributo ritiene che in relazione alla disciplina di cui all'art. 36 "Disposizioni relative alle alberature", sia auspicabile che le corrette indicazioni disciplinari (in particolare ai commi 4 e 5) che risultano eliminate nella Variante siano effettivamente mantenute a livello di specifica regolamentazione di settore, o di Regolamento edilizio come peraltro indicato al comma 1 del medesimo articolo. Si evidenzia inoltre che al cap. 8 del Rapporto Ambientale (Sintesi non tecnica), si riferisce che le scelte della Variante al R.U. non interferiscono sul sistema ambientale; in particolare, la tipologia e la dimensione degli interventi non comportano modifiche in termini di sostenibilità rispetto alla risorsa acqua e sono coerenti con gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Serchio, del Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), in analogia a quanto verificato riguardo al sistema di gestione degli impianti di depurazione e fognari. Nel merito, si osserva che la tabella riassuntiva delle possibili interferenze, riportata nel Rapporto Ambientale, non indica le interferenze specifiche sulla componente ecosistemica né risultano evidenziate per le singole UTOE, gli eventuali impatti degli interventi previsti con gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica, come individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico e richiamata all'art. 75 della l.r. 30/2015 "Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico". Tali aree, insieme agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.		
MIBACT Sovrintendenza LU-MS - Protocollo n. 13656/2019 del 07/08/2019 Considerazioni Il documento con riferimento alla trasmissione della nota inviata in data 3.04.2019, acquisita agli atti di quest'Ufficio in data 9.04.2019 (prot. 3906) presa visione degli elaborati,		La Variante al Regolamento Urbanistico ha carattere puntale e non interviene pertanto nella struttura generale del quadro conoscitivo di riferimento del Regolamento Urbanistico, all'interno del

Contenuti del Contributo	NOTE	Rapporto Ambientale / sistema normativo
comunica che allo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, questo Ufficio non ravvisa elementi per l'emissione di parere, che pertanto verrà espresso di volta in volta sui singoli progetti presentati. Per quanto attiene alla Tutela Archeologica, considerato che il sedime di questo comprensorio conserva in più aree testimonianze preistoriche e storiche, il documento rileva che evidenze di interesse archeologico potrebbero essere intercettate da lavori, qualora pianificati senza un adeguato grado di cognizione; d'altro canto, le stesse evidenze potrebbero costituire un ulteriore elemento di autoconsapevolezza e di valorizzazione tanto per le comunità locali quanto per i visitatori. Il documento suggerisce pertanto di implementare la documentazione del Regolamento Urbanistico con una Carta del Rischio Archeologico, che, ove adeguatamente redatta e aggiornata, potrà essere richiamata in sede di procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 in luogo del Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.		quale dovrebbe trovare allocazione la Carta del Rischio Archeologico avente anche le finalità suggerite con il proprio contributo dalla competente Soprintendenza Archeologica. Si ritiene pertanto opportuno rinviare la redazione di tale elaborato alla successiva fase di elaborazione del nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.) per la formazione del quale, in attuazione di quanto già disposto dal Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione, potranno essere redatti specifici studi di approfondimento e valutazione dei siti di potenziale ritrovamento archeologico in conformità al contributo e alle indicazioni resi dalla competente Soprintendenza Archeologica proprio nell'ambito di formazione di tale strumento di pianificazione.

Conclusioni

In data 24/10/2019 l'Autorità Competente, individuata nella Commissione Intercomunale per il Paesaggio istituita presso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, preso atto della documentazione facente parte integrante della Variante e dei contenuti dei contributi sul Rapporto Ambientale pervenuti in fase di consultazioni, nonché le considerazioni e le modifiche intervenute nei documenti della variante a seguito della analisi dei suddetti contributi, ha espresso il proprio parere motivato ai sensi di quanto previsto all'art. 26 della L.R. 10/2010.

I pareri pervenuti non hanno comportato alcuna modifica al Rapporto Ambientale. L'Autorità Competente ha ritenuto correttamente strutturata la documentazione di VAS, secondo i contenuti dell'allegato 2 alla LR 10/2010 e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 24 della L.R. 10/2010 esprimendosi con PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale della variante urbanistica in oggetto, con le precisazioni riportate nel verbale del 24/10/2019, cui si rimanda per maggiori dettagli.